

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio n° 691 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Costituzione dell'Istituto regionale per la storia
moderna e contemporanea della Puglia

Relazione

La celebrazione del trentennale della Resistenza e le manifestazioni popolari che in tale occasione si svolsero per l'iniziativa del Consiglio regionale suscitarono larghi consensi nella popolazione pugliese che fecero maturare in seno all'Ufficio di Presidenza l'idea di dar vita ad un Istituto storico della Resistenza.

Peraltro, considerato che una siffatta istituzione avrebbe abbracciato un arco di tempo che, seppure ~~esteso~~^{infinite}, sarebbe stato necessariamente limitato, in quanto avrebbe trascurato le lotte risorgimentali che portarono all'Unità d'Italia e quelle sociali che conseguirono il riscatto e la elevazione delle popolazioni, soprattutto meridionali, l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto di dover predisporre l'acclusa proposta di legge mediante la quale si prevede la costituzione dell'Istituto regionale per la storia moderna e contemporanea della Puglia, che persegue la finalità essenziale di far crescere la coscienza civile e democratica delle popolazioni meridionali.

Nel dettaglio, l'art.1 si limita a dare atto della costituzione di un Istituto per la storia moderna e contemporanea della Puglia, l'art. 2 ne elenca analiticamente le finalità, tutte nell'alveo della concezione che ispira la proposta stessa.

L'art.3 rinvia allo Statuto la regolamentazione della organizzazione e dello svolgimento della attività dell'Istituto, stabilendo che tale atto deve essere approvato dal Consiglio regionale.

L'art.4 considera la qualità di socio dell'Istituto.

L'art.5 prevede le entrate e i mezzi; l'art.6 sancisce la ratifica dei bilanci ad opera del Consiglio regionale in attuazione del disposto dell'art.70 dello Statuto della Regione; l'art.7 dispone un contributo annuo a carico della Regione; e l'art.8 contiene una norma transitoria per la nomina di un comitato tecnico che predisponga la bozza di statuto da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.

L'ultimo articolo (9) prevede che ai membri del comitato tecnico venga corrisposto, al termine dei lavori, un rimborso spese nella misura che sarà fissata con delibera dell'Ufficio di Presidenza.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

PROPOSTA DI LEGGE

Costituzione dell'Istituto regionale per la storia moderna
e contemporanea della Puglia

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 1

La Regione Puglia, al fine di concorrere alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo della coscienza civica dei cittadini, con particolare riferimento allo studio della storia regionale moderna e contemporanea, istituisce l'Istituto regionale per la storia moderna e contemporanea della Puglia, con sede a Bari presso il Consiglio regionale.

Art. 2

L'Istituto persegue le seguenti finalità:

- 1) raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni relativi alla storia moderna e contemporanea della Puglia;
- 2) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni ed altre iniziative culturali diretti a diffondere la conoscenza degli aspetti socio-politici del periodo storico trattato e i risultati delle attività di studio *ad esso relativi*;
- 3) stabilire rapporti di collaborazione e scambi con enti e associazioni aventi fini analoghi e, in particolare, con l'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento, con l'Istituto nazionale di storia patria e con l'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione;
- 4) istituire premi e borse di studio da assegnare a tesi di laurea su argomenti attinenti il periodo storico considerato o a studiosi per ricerche in Italia e all'estero, secondo le modalità che verranno determinate dal Consiglio direttivo dell'Istituto;
- 5) curare la pubblicazione di un bollettino dell'Istituto e di tutti gli atti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno.

Art. 3

L'Istituto è dotato di personalità giuridica propria e la sua durata e funzionamento sono regolati dallo Statuto sociale approvato dal Consiglio regionale.

Nel Consiglio direttivo dell'Istituto la presenza dei membri designati dal Consiglio regionale non deve essere inferiore alla metà più uno.

Nella rappresentanza del Consiglio regionale deve essere presente l'opposizione.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 4

Possono diventare soci dell'Istituto, privati, associazioni, enti locali ed altri enti pubblici che ne condividono le finalità.

Art. 5

Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali, dal contributo di cui al successivo art. 7, da altri contributi e da eventuali donazioni.

Per la realizzazione dei fini statutari, l'Istituto può utilizzare, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uffici, mezzi e personale del Consiglio.

Art. 6

I bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dalla Assemblea dei soci, devono essere inviati al Consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 70 dello Statuto della Regione.

Art. 7

La Regione eroga un contributo annuo di L. che graverà su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo all'Istituto regionale per la storia moderna e contemporanea della Puglia" del bilancio di esercizio 1979. e successivi.

Art. 8

In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio regionale nomina un Comitato ~~promotore~~ formato da ~~12~~ componenti, ⁶ presieduto dal Presidente del Consiglio o da suo delegato, che entro 90 giorni dall'insediamento deve provvedere alla redazione di una bozza di Statuto.

Art. 9

Ai membri del Comitato di cui all'art. precedente, al termine dei lavori, verrà corrisposto un compenso forfettario a titolo di rimborso spese nella misura che sarà fissata con atto deliberativo dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

II, V, I

26.2.79